

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La raccolta occasionale di tartufi***

di **Luigi Scappini**

Il Legislatore, con la **Legge di Bilancio** per il **2019** è intervenuto nuovamente, a distanza di poco più di due anni, sulla **disciplina fiscale** prevista per un **settore** quale quello del **tartufo**, in forte espansione e caposaldo del *Made in Italy*.

L'intervento segue, come detto, quello della **L. 112/2016** (la cd. **Legge Europea**) con cui, innanzitutto, è stata **eliminata** la previsione di **applicazione** dell'Iva in **reverse charge** sulla **vendita** da parte di un **soggetto non passivo Iva** quale è il raccogliitore occasionale ma, **soprattutto**, è stata prevista, per le vendite effettuate da parte dei raccoglitori occasionali nei confronti di operatori commerciali, l'applicazione di una **ritenuta a titolo d'imposta**, in misura pari all'aliquota per il primo scaglione di reddito fissata dall'[articolo 11 Tuir \(articolo 25-quater D.P.R. 600/1973\)](#), con base imponibile abbattuta in misura pari al 22%.

Per effetto delle novità apportate con l'[articolo 1, commi 692-699, L. 145/2018](#), viene introdotto un **nuovo regime fiscale** per le persone fisiche **raccoglitori occasionali**.

Si definiscono tali i soggetti che sono in **possesso del titolo**, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati, necessario per la raccolta di uno o più prodotti e che **dichiarano corrispettivi** di vendita nei **limiti di 7.000 euro annui**.

I **prodotti vendibili** sono quelli **non legnosi** ricompresi nella classe **ATECO 02.30** (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni) e le **piante officinali spontanee** raccolte ai sensi di quanto previsti dall'[articolo 3 D.Lgs. 75/2018](#) (piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, alghe, funghi macroscopici e licheni destinati ai medesimi usi).

Viene prevista l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** sul reddito individuata in **100 euro annui**, da versarsi entro il **16 febbraio** dell'anno di riferimento con conseguente venir meno dell'applicazione della ritenuta di cui all'[articolo 25-quater D.P.R. 600/1973](#), introdotta con la **L. 112/2016**. Tali redditi, inoltre, per espressa previsione normativa, **non fanno cumulo** con altri redditi.

Si viene quindi a determinare un quadro di insieme caratterizzato da **2 possibili regimi** impositivi per i raccoglitori occasionali:

- assoggettamento a un'**imposta sostitutiva** in misura pari a **100 euro annui** in caso di

corrispettivi nel **limite di 7.000 euro annui**;

- assoggettamento a una **ritenuta a titolo di imposta** del 23% sul 78% dei corrispettivi percepiti in caso di **superamento** del tetto di cui sopra.

Da un punto di vista **Iva**, inoltre, per effetto di quanto stabilito dal nuovo [articolo 34-ter D.P.R. 633/1972](#), i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee ai sensi dell'[articolo 3 D.Lgs. 75/2018](#), sono **esonerati** dal **versamento dell'imposta** e da tutti gli **obblighi documentali** e **contabili**, **compresa** la **dichiarazione annuale**, a condizione che nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un **volume d'affari non superiore a 7.000 euro**.

Tali soggetti sono inoltre **esonerati** dagli **adempimenti contabili Iva** per effetto di quanto previsto dalla **L. 311/2004**.

In realtà mal si comprende la previsione del Legislatore per dei **soggetti** che, in realtà, sono **esclusi** dall'applicazione del **tributo** a causa della **carenza** dei **requisiti** richiesti, essendo dei meri **raccoglitori occasionali** come stabilisce la norma stessa.

Nel caso di acquisto da parte di **cessionari o committenti soggetti passivi Iva**, questi ultimi dovranno, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 697, L. 145/2018](#), **certificare** l'operazione per la quale non hanno applicato la ritenuta di cui all'[articolo 25-quater D.P.R. 600/1973](#), **emettendo** un **documento** di acquisto da cui risulti:

- data di cessione;
- nome e cognome;
- codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva;
- natura e quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.

Infine, sempre per quanto riguarda la **cessione di tartufi**, la **Legge di bilancio per il 2019** interviene ancora in tema di **Iva**, modificando l'aliquota applicabile. Infatti è previsto che, nel limite delle quantità *standard* di produzione determinate con decreto Mipaaf, emanato di concerto con il Mef, essa **diviene**:

- **5%** per i **tartufi freschi** o **refrigerati** (nuovo numero 1-*quater*, Tabella A, parte II-bis) e
- **10%** per i **tartufi congelati, essiccati** o **preservati** immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato (nuovo n. 20-*bis*, Tabella A, parte III).

L'[articolo 1, comma 699, L. 145/2018](#) introduce, inoltre, la possibilità, per i **produttori agricoli** che gestiscono la produzione di

- **prodotti non legnosi** non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e

- **prodotti non ricompresi tra le piante ufficiali ex D.Lgs. 75/2018,**

**diversi dai produttori esonerati** di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) e quindi con un volume d'affari superiore a 7.000 euro o, a meno di successivi chiarimenti in senso contrario, il cui volume d'affari non è rappresentato per almeno i 2/3 da prodotti ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al **D.P.R. 633/1972**, di poter optare per il **regime forfettario** di determinazione del reddito, fermo restando la determinazione catastale dello stesso (essendo imprenditori agricoli ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#)).



Master di specializzazione

**L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >